



**COMUNE DI ODERZO**  
(Provincia di Treviso)

**SERVIZIO - TRIBUTI**

---

**REGOLAMENTO  
COMUNALE**

---

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

**APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE - N° 4 del 15/02/2011**

**ENTRATO IN VIGORE - il 08/04/2011**

**MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE - N°53 del 26/10/2011**

**ENTRATO IN VIGORE - il 16/11/2011**

## INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento .....	3
Art. 2 – Istituzione e finalità del consiglio tributario .....	3
Art. 3 – Componenti e criteri di nomina .....	3
Art. 4 – Requisiti e incompatibilità .....	4
Art. 5 – Durata del Consiglio Tributario e organizzazione interna .....	4
Art. 6 – Sedute del consiglio tributario .....	5
Art. 7 – Collaborazione con l’Agenzia del Territorio .....	5
Art. 8 – Convocazione e validità delle sedute .....	5
Art. 9 – Rapporti con l’Amministrazione comunale .....	5
Art. 10 – Doveri dei Consiglieri .....	5
Art. 11 – Rimborso spese. ....	6
Art. 12 – Entrata in vigore.....	6

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio Tributario del Comune di Oderzo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Il presente regolamento è espressione della riserva regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 117 comma VI della Costituzione, in ordine alla disciplina della propria organizzazione e delle funzioni attribuite. Applica il principio della separazione delle funzioni e l'evoluzione dell'ordinamento locale in tema di attribuzioni degli organi contenuti nel Decreto Legislativo 267/2000. E' adottato ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto.

## **Art. 2 – Istituzione e finalità del consiglio tributario**

Il Comune di Oderzo istituisce il Consiglio Tributario per lo svolgimento dei compiti di partecipazione all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, con lo scopo di combattere le evasioni fiscali.

Al Consiglio Tributario sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia del Territorio, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 12, del D.L. n. 78/2010;
- b) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- c) individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- d) formulare pareri, osservazioni, segnalazioni, suggerimenti e proposte nello svolgimento dei compiti attribuiti in materia tributaria ai Comuni.

## **Art. 3 – Componenti e criteri di nomina**

*Il Consiglio Tributario è composto da 9 membri, di cui 8 sono eletti dal Consiglio Comunale con voto segreto da parte di ogni Consigliere Comunale di un solo nominativo, mentre è membro di diritto con diritto di voto e funzioni di Segretario il responsabile del Servizio Tributi o suo delegato in caso di impedimento. A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano. Non sono previste nomine di supplenti.*

*In occasione della prima seduta del Consiglio Tributario funge da Presidente temporaneo il consigliere più anziano. Il Consiglio Tributario nomina tra i suoi componenti, mediante votazione separata a schede segrete e a maggioranza dei componenti, un Presidente ed un Vice Presidente. A tale votazione non partecipa il responsabile del Servizio Tributi. A parità di voti risulterà eletto il più anziano .*

*Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 4, il Consiglio Comunale ne prenderà atto e nominerà i nuovi membri .*

*Un Consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 10 del presente regolamento.*

#### **Art. 4 – Requisiti e incompatibilità**

Per essere nominati componenti del consiglio tributario occorre:

- a) godere dei diritti civili e politici, essere elettori del Comune di Oderzo e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
- b) non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;
- c) non essere in mora con il pagamento di imposte erariali o locali;
- d) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore
- e) il Presidente deve essere in possesso del diploma di laurea, anche triennale, in materie giuridiche, o economiche o tributarie, oppure di diploma di scuola media superiore con indirizzo ragionieristico, o contabile o amministrativo;

Non possono far parte del consiglio tributario:

- a) Membri del Governo, membri di Giunte Regionali, Provinciali e Comunali, Parlamentari e membri di Consigli Regionali, Provinciali e Comunali;
- b) i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza al cui distretto appartiene il comune di Oderzo;
- c) i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
- d) dipendenti del Comune
- e) i magistrati in attività di servizio;
- f) *persone in rapporto di coniugio, parentela e affinità entro il terzo grado tra loro e con le persone sopraindicate sub a).*

#### **Art. 5 – Durata del Consiglio Tributario e organizzazione interna**

I consiglieri tributari durano in carica 5 anni e sono rinominabili per non più di tre mandati consecutivi.

Qualora la nomina dei componenti tecnici avvenga nell’anno precedente quello della scadenza del mandato, la durata in carica è ridotta a 18 mesi.

Il Consiglio Tributario secondo il suo programma di lavoro deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

A tale scopo possono costituirsi nel suo ambito dei gruppi di lavoro per una più efficace e razionale istruzione delle pratiche da esaminare, fatto salvo che le determinazioni saranno sempre prese o ratificate dal Consiglio Tributario in seduta plenaria.

## **Art. 6 – Sedute del consiglio tributario**

Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario che deve essere firmato sia dal Presidente che dal Segretario della seduta .

## **Art. 7 – Collaborazione con l'Agenzia del Territorio**

Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

## **Art. 8 – Convocazione e validità delle sedute**

Il Consiglio Tributario si riunisce in seduta plenaria, in via ordinaria ogni sei mesi, oppure in via straordinaria, su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

La convocazione del Consiglio Tributario può anche essere promossa a seguito di richiesta scritta di almeno tre dei membri in carica; in tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa depositata al Protocollo del Comune.

L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica a cura dell'Ufficio Tributi, almeno 3 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 24 ore.

Le sedute avvengono nei locali del Comune, che fornirà il necessario materiale di cancelleria, l'utilizzo di computer, telefono ecc.

La riunione del Consiglio Tributario è valida quando sono presenti almeno cinque dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

## **Art. 9 – Rapporti con l'Amministrazione comunale**

Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

## **Art. 10 – Doveri dei Consiglieri**

I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virt  del loro ufficio.

E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi/assentarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di societ  o di associazione in attivit  economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza . L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidit  della relativa determinazione.

#### **Art. 11 – Rimborso spese.**

Ai componenti del Consiglio Tributario non spetta alcun compenso n  verr  corrisposto alcun rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

#### **Art. 12 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.